

Allegato 1

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi"

AZIONE 1.3.3. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI

BANDO

Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE.....	4
A.1 Finalità e obiettivi	4
A.2 Riferimenti normativi	4
A.3 Soggetti beneficiari	7
A.4 Esclusioni.....	9
A.5 Dotazione finanziaria.....	10
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	10
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	10
B.1.a. Fonte di Finanziamento.....	10
B.1.b. Entità e forma dell'agevolazione	10
B.1.c. Regime di aiuto	12
B.2 Progetti finanziabili.....	14
B.2.a Caratteristiche dei progetti	14
B.2.b Durata dei progetti.....	16
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	17
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	19
C.1 Presentazione delle domande.....	19
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	24
C.3 Istruttoria.....	24
C.3.a Modalità e tempi del procedimento.....	24
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande	24
C.3.c Valutazione delle domande	25
C.3.d Criteri di valutazione	25
C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	35
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	36
C.4.a Adempimenti post concessione.....	36
C.4.b Erogazione dell'agevolazione.....	36
C.4.b.1 Erogazione dell'agevolazione in anticipo.....	37
C.4.b.2 Erogazione dell'agevolazione a saldo/unica soluzione	39
C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione	42
C.4.d Variazioni e rideterminazione dei contributi	43
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	45
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	45
D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari	45

D.1.b	Obblighi informativi dei soggetti beneficiari	47
D.1.c	Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa.....	47
D.2	Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari.....	48
D.2.a	Rinuncia.....	48
D.2.b	Decadenza.....	48
D.3	Ispezioni e controlli	49
D.4	Monitoraggio dei risultati.....	49
D.5	Responsabile del Procedimento.....	50
D.6	Trattamento dati personali	50
D.7	Pubblicazione, informazioni e contatti	50
D.8	Diritto di accesso agli atti.....	53
D.9	Clausola Antitruffa.....	54
D.10	Definizioni e glossario	55
D.11	Riepilogo date e termini temporali.....	56
D.12	Allegati	58
	<i>ALLEGATO 1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali.....</i>	<i>58</i>
	<i>ALLEGATO 2 Firma Digitale o Elettronica</i>	<i>62</i>
	<i>ALLEGATO 3 Istruzioni antimafia</i>	<i>64</i>
	<i>ALLEGATO 4 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis in Bandi Online .</i>	<i>70</i>
	<i>ALLEGATO 5 Applicazione dell'imposta di bollo</i>	<i>76</i>
	<i>ALLEGATO 6 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva in Bandi Online</i>	<i>77</i>

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. Il bando “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere” (di seguito, per brevità, bando) è una misura di Regione Lombardia attivata nell’ambito dell’Azione 1.3.3. Sostegno agli investimenti delle PMI, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

2. La Giunta regionale, con Deliberazione n. 7538 del 15 dicembre 2022, ha approvato i criteri attuativi della misura che intende promuovere gli investimenti delle strutture ricettive per lo sviluppo competitivo e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità ambientale, oltre che alla luce della crisi innescatasi a seguito del conflitto russo-ucraino e della crisi energetica che rendono ancor più necessaria l’esigenza di sostenere la propensione agli investimenti dirottata sui costi di gestione.

A tale fine sono state individuate le seguenti linee di intervento:

- 1) la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere, in esercizio alla data di presentazione della domanda, gestite in forma giuridica d’impresa;
- 2) la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere gestite in forma giuridica d’impresa.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa europea:

- a. il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- b. il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- c. il Regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione

giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- d. il Regolamento (UE) n.1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;
- e. l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- f. il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- g. il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione Europea del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- h. la Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 del 24 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", emendata con Comunicazione C(2022) 5342 final del 20/07/2022, in particolare la sezione 2.1 relativa alla concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni;
- i. la Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 7945 final "Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia" del 28 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 7 novembre 2022 come Comunicazione 2022/C 426/01 "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19", che ha sostituito il quadro temporaneo adottato con la Comunicazione 2022/C 1890 final, con cui si proroga al 31 dicembre 2023

la possibilità che gli Stati concedano aiuti alle imprese colpite dalla crisi fino a un massimo di 2 milioni di euro.

Normativa nazionale:

- a. il decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)” e s.m.i..

Normativa regionale:

- a. la Delibera di Giunta Regionale n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto “Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fideiussorie”, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B);
- b. la legge regionale n. 27 del 1° ottobre 2015 sulle “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” ed in particolare l’art. 72 inerente agli interventi per l’ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture;
- c. il Regolamento regionale n. 5 del 7 dicembre 2009 che definisce gli hotel e le residenze turistico-alberghiere (rispettivamente allegati A e C);
- d. il Regolamento regionale n. 2 del 14 febbraio 2011 che definisce gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù;
- e. il Regolamento regionale n. 7 del 5 agosto 2016 che definisce le Strutture ricettive non alberghiere (ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande, rifugi alpinistici ed escursionistici);
- f. il Regolamento regionale n. 3 del 19 gennaio 2018 che definisce le aziende ricettive all’aria aperta;
- g. il Regolamento regionale n. 7 dell’11 ottobre 2022 che definisce i condhotel;
- h. il Regolamento regionale n. 15 del 29 dicembre 2022 che definisce gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali degli alberghi diffusi;
- i. la Delibera di Giunta Regionale n. XI/6567 del 30 giugno 2022 con cui Regione Lombardia ha aggiornato la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, in attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030 ONU, e la documentazione relativa alla procedura VAS del Programma FESR 2021-2027 resa coerente con la stessa;

- j. la D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C (2022) 5671 del 01 agosto 2022 (di seguito per brevità, "il Programma Regionale" o "il Programma Regionale 2021-2027", "PR 2021-2027") e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- k. la DGR n. XI/7027 del 26 settembre 2022 che ha approvato il "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C (2022) 1890;
- l. la deliberazione n. XI/7538 del 15 dicembre 2022 che approva i criteri attuativi della misura a sostegno della competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere;
- m. la d.c.r. 2687 del 20 dicembre 2022 "Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività, previsto dall'art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015" che conferma la necessità di investimenti sulle strutture ricettive che hanno bisogno di riconvertirsi ed ammodernarsi, specie dopo la pandemia, per poter rispondere adeguatamente alla domanda;
- n. la d.g.r. n. XI/7814 del 23 gennaio 2023 che ha approvato la proroga e l'aggiornamento del regime quadro regionale di cui alla d.g.r. 26 settembre 2022, n. XI/7027 (aiuto SA.103947) a seguito della Comunicazione della Commissione c (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e della Decisione c(2023) 380 final del 13 gennaio 2023 sull'aiuto SA.105254.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domande le micro, piccole e medie imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) che alla data di presentazione della domanda:

IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA O NON ALBERGHIERA GIÀ ESISTENTE

- a) esercitano, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, l'attività:
- I. ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
 - II. ricettiva non alberghiera all'aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);
 - III. ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell'art. 23 (case per ferie), dell'art. 24 (ostelli per la gioventù), dell'art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell'art. 27 (foresterie lombarde), dell'art. 28 (locande), dell'art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015;
- b) hanno una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia, come risultante da visura camerale, presso la quale è esercitata l'attività ricettiva oggetto di intervento;
- c) risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);
- d) dichiarano la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.

IN CASO DI NUOVA STRUTTURA RICETTIVA

- a) dichiarano l'intenzione di esercitare una delle seguenti tipologie di attività ricettiva, da comprovare mediante ottenimento - entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione - di SCIA o altro titolo abilitativo:
- i. ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
 - ii. ricettiva non alberghiera all'aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);
 - iii. ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell'art. 23 (case per ferie), dell'art. 24 (ostelli per la gioventù), dell'art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell'art. 27 (foresterie lombarde), dell'art. 28 (locande), dell'art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015;
- b) dichiarano l'intenzione di attivare, entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione, una sede operativa in Lombardia presso la quale esercitare l'attività ricettiva oggetto di intervento;

- c) risultano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);
 - d) dichiarano la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.
2. Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda per una sola sede e per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento.
3. Il requisito di esercizio di un'attività ricettiva ammissibile ai sensi del bando deve essere mantenuto:
- a. IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA O NON ALBERGHIERA GIÀ ESISTENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima;
 - b. IN CASO DI NUOVA STRUTTURA RICETTIVA: dalla richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima.

A.4 Esclusioni

1. Sono escluse dal bando le imprese che:
- a) sono attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Reg. (UE) 1058/2021;
 - b) rientrano, a livello di codice primario, nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
 - c) non risultano (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità), ai fini della concessione, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità;
 - d) non sono in regola ove applicabile, ai fini della concessione, con la normativa antimafia vigente, pena la non ammissibilità.
2. Nel caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti De Minimis sono escluse le imprese che:
- a) appartengono ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del regolamento medesimo;
 - b) sono soggette a procedura concorsuale secondo la normativa nazionale vigente.

3. Nel caso di applicazione del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi sono escluse/i:

- a) le imprese che sono soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili;
- b) gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A;
- c) le imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale.

Gli aiuti concessi a norma del suddetto regime non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione.

4. In ogni caso, le agevolazioni saranno concesse dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 30.000.000,00 (trentamiliardi/00).

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

B.1.a. Fonte di Finanziamento

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia a valere su:

- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
- b) Risorse statali per il 42%;
- c) Risorse regionali per il 18%.

B.1.b. Entità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione viene concessa sotto forma di sovvenzione e viene erogata a fondo perduto secondo le modalità di cui all'articolo C.4 "Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione".

2. Nel caso di applicazione del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, l’agevolazione viene concessa ed erogata per un’intensità d’aiuto pari al 50% delle spese complessive ammissibili, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 500.000,00 euro (cinquecentomila/00) e la soglia di investimento che non deve essere inferiore a 80.000,00 euro (ottantamila/00).

3. Nel caso di applicazione del Regolamento De Minimis, l’agevolazione viene concessa ed erogata per un’intensità d’aiuto pari al 50% delle spese complessive ammissibili, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 200.000,00 euro (duecentomila/00) e la soglia di investimento che non deve essere inferiore a 80.000,00 euro (ottantamila/00).

4. L’intensità di aiuto effettiva sarà quantificata sulla base del rapporto fra il contributo richiesto e l’investimento presentato, come eventualmente rideterminati in sede di concessione. Tale intensità, che potrà quindi essere inferiore al 50%, sarà mantenuta in sede di quantificazione del contributo finale erogabile in relazione alle spese debitamente rendicontate e ammesse alla liquidazione.

5. Segue la tabella riepilogativa con le specifiche relative ai limiti dell’agevolazione e delle intensità d’aiuto in relazione alle attività di progetto:

	<u>Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi</u>	<u>Regolamento de minimis</u>
Beneficiari	PMI	PMI
Intensità d’aiuto massima richiedibile	50%	50%
Minimo investimento ammissibile (spese ammissibili)	80.000,00 euro	80.000,00 euro
Massima agevolazione concedibile	500.000,00 euro	200.000,00 euro

B.1.c. Regime di aiuto

1. Per i soggetti beneficiari costituiti:

- a) entro il 30 settembre 2022 (fa fede la visura camerale), l'agevolazione è concessa nel rispetto del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi";
- b) dal 1° ottobre 2022 alla data di presentazione della domanda (fa fede la visura camerale), l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito Regolamento De Minimis).

2. In caso di applicazione del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi":

- a) gli aiuti sono concessi entro il termine di validità del Regime Quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi (31 dicembre 2023);
- b) gli aiuti non possono essere concessi alla solvibilità secondo i punti 30, 31 e 32 delle premesse della Comunicazione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022;
- c) gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili;
- d) gli aiuti concessi non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese situato all'interno del SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, in quanto ciò potrebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE;
- e) gli aiuti non possono essere concessi agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A;
- f) gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale;
- g) gli aiuti non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione;

- h) gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga;
- i) gli aiuti concessi in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale;
- j) gli aiuti concessi in base al presente provvedimento non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19.

2bis. Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali, l'importo dell'agevolazione concedibile sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale ancora disponibile a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato.

2ter. Decorso il 31 dicembre 2023, salvo proroghe del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

3. In caso di applicazione del Regolamento De Minimis:

- a) la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto regolamento;
- b) l'agevolazione non è concessa alle imprese insolventi, ossia alle imprese che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- c) le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - i. attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - ii. informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

- iii. attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

3bis. Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime De Minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario è applicata una rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale De Minimis ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.115 del 31 maggio 2017 art.14 c.4.

3ter. Nel caso di impresa in franchising, il soggetto richiedente un'agevolazione inquadrata in regime de minimis è tenuto a produrre copia del contratto di affiliazione al fine di un'istruttoria che permetta di valutare in concreto l'esistenza di influenza dominante. Si specifica che nel caso di contratto di franchising dominante il soggetto richiedente l'agevolazione, ai fini del calcolo del massimale dei 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, deve sommare gli aiuti de minimis ricevuti dal franchisor e dalle altre imprese che rientrano nella nozione di impresa unica di cui all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ubicate sul territorio nazionale.

4. Per entrambi i regimi di aiuto:

- a) l'agevolazione è cumulabile – nei limiti della spesa sostenuta - con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "De Minimis";
- b) non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una sovra-compensazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo.

5. Per entrambi i regimi di aiuto, si precisa che l'inquadramento della domanda di agevolazione nel relativo regime è automaticamente operato dal sistema informatico, in sede di adesione, sulla base della data di costituzione del soggetto richiedente così come rinvenibile in visura camerale alla data di presentazione della domanda.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei progetti

1. Sono ammissibili progetti di:

- a) riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera in forma imprenditoriale esistente alla presentazione della domanda e ammissibile ai sensi del presente provvedimento. Fa fede in tutte le fasi procedurali SCIA (o altro titolo abilitativo) così come indicata in domanda di adesione;
 - b) realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera in forma imprenditoriale ammissibile ai sensi del presente provvedimento, anche a partire da un'altra attività ricettiva o economica che si intende riconvertire. Fa fede SCIA o altro titolo abilitativo da ottenere entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione e da comunicare in sede di domanda di erogazione medesima.
2. Tutti gli interventi finanziabili devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) prevedere un investimento minimo non inferiore a euro **80.000,00**;
 - b) essere realizzati nel caso di:
 - i. struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera in forma imprenditoriale esistente alla presentazione della domanda: nell'ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo attiva alla presentazione della domanda (fa fede la visura camerale);
 - ii. nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera in forma imprenditoriale: nell'ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo da attivare entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione dell'agevolazione (fa fede la visura camerale);
 - c) essere avviati dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo (fa fede la data del primo giustificativo di spesa);
 - d) recare all'interno della domanda di adesione, nella parte riferita all'intervento progettuale, una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione. Laddove siano previste spese di cui alla lettera b) opere edili-murarie e impiantistiche ai sensi del successivo articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità), la domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;
 - e) in caso di nuove strutture ricettive: candidare, in adesione, un progetto conforme a tutte le disposizioni di legge previste per la tipologia di struttura che intende realizzare e avere, alla data di richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione, una destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso dell'attività ricettiva;

f) in caso di strutture ricettive esistenti: la struttura ricettiva e l'intervento candidato devono risultare conformi a tutti i requisiti di legge previsti per la specifica tipologia di attività ricettiva oggetto di intervento.

3. In ogni caso, ai fini della conformità al principio do no significant harm – DNSH e alle indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale)¹ del PR FESR 2021-2027, i progetti devono essere realizzati, ove applicabile, nel rispetto:

- a) della normativa sull'efficienza energetica in edilizia (d.d.u.o. n. 18546 del 18 dicembre 2019; D. lgs. 10 giugno 2020, n. 48);
- b) nel caso di nuove costruzioni e ampliamenti di strutture che implicano impermeabilizzazione del suolo, della normativa in tema di invarianza idraulica e idrologica (r.r. 23 novembre 2017, n. 7)²;
- c) della normativa in tema di autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; l.r. 12/2005 e s.m.i.) ed esame paesistico³ (d.g.r. n. 11045 del 8 novembre 2002);
- d) della normativa in tema di valutazione di incidenza ambientale su siti rete Natura2000 (DPR 357/ 1997; d.g.r. 5523/2021).⁴

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'art. D.3 "Ispezioni e controlli" del presente bando.

B.2.b Durata dei progetti

1. I progetti ammessi devono essere conclusi entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione al beneficiario.

2. È possibile richiedere una sola proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad un massimo di 12 (dodici) mesi. Non sono ammissibili ulteriori richieste di proroga.

¹ Il principio do no significant harm – DNSH è sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 che sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo".

² Il Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 definisce all'art.2: a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005; b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005.

³ Per tutto il territorio regionale (eccetto gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesistica) è obbligatorio che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l'esteriore aspetto degli edifici siano soggetti a una valutazione paesaggistica, applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla deliberazione regionale citata.

⁴ Per indicazioni in merito alla valutazione di incidenza è possibile contattare l'ente gestore del sito (in cui è inserito l'intervento o del sito più vicino, qualora l'intervento sia esterno). L'elenco dei siti, dei comuni di riferimento e degli enti gestori è scaricabile al seguente [link](#).

3. La richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata – ai fini dell'autorizzazione – al responsabile del procedimento per la fase di concessione tramite la piattaforma Bandi Online entro e non oltre 16 (sedici) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili, al netto di IVA o altre imposte e tasse, le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda di adesione, purché funzionali e collegate al progetto di investimento ammesso.

2. Il soggetto richiedente che risulta alternativamente:

- a) **proprietario dell'immobile** in cui è esercitata l'attività ricettiva e contestualmente gestore della struttura ricettiva oggetto di intervento;
- b) **gestore**, in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico, della struttura ricettiva oggetto di intervento esercitata **in un immobile di proprietà di persona fisica che non svolge attività economica**;

può presentare spese per:

- a) **arredi macchinari attrezzature hardware e software**;
- b) **opere edili-murarie e impiantistiche**;
- c) **progettazione e direzione lavori** per un massimo del 8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b);
- d) **spese generali** determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021).

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia proprietario dell'immobile in cui è esercitata l'attività ricettiva e contestualmente gestore della struttura ricettiva oggetto di intervento, non è richiesta comprova della proprietà dell'immobile; il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio stato ai sensi del DPR 445/2000.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia gestore, in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico, della struttura ricettiva oggetto di intervento esercitata in un immobile di proprietà di persona fisica che non svolge attività economica, è richiesta comprova della proprietà dell'immobile mediante trasmissione, in sede di adesione, del contratto di affitto o di altra tipologia contrattuale in corso di validità.

3. Il soggetto richiedente che risulta **gestore**, in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico, della struttura ricettiva oggetto di intervento esercitata **in un immobile di proprietà di un soggetto diverso da una persona fisica che non svolge attività economica** può presentare spese per:

- a) **arredi macchinari attrezzature hardware e software;**
- b) **opere edili-murarie e impiantistiche** unicamente per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all'installazione di arredi, macchinari, attrezzature, hardware e software **nella misura massima del 20%** dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati;
- d) **spese generali** determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b).

4. Nel caso in cui un soggetto richiedente, a prescindere dalla titolarità dell'immobile in cui è esercitata l'attività ricettiva, intenda presentare un **progetto che prevede esclusivamente spese di cui alla voce a) arredi macchinari attrezzature hardware e software, non è richiesta prova della proprietà dell'immobile; tale progetto può** includere anche **opere edili-murarie e impiantistiche di cui alla precedente lettera b)**, unicamente per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all'installazione di arredi, macchinari, attrezzature, hardware e software **nella misura massima del 20%** dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati.

5. Con riferimento ai casi citati ai precedenti paragrafi 3 e 4, le spese di cui alla lettera d) spese generali sono, in ogni caso, automaticamente determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e, se presenti, di cui alla lettera b).

6. In ogni caso, ai fini della conformità al principio do no significant harm - DNSH e alle indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, i progetti devono prevedere che:

- a) **nel caso di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche** come classificate nell'Allegato III del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i. fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto:
 - i. il fornitore o il trasportatore o l'installatore sia iscritto nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

OPPURE

- ii. il produttore o il distributore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) sia iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

- b) nel caso di acquisto e installazione di dispositivi/apparecchi che erogano acqua (docce, miscelatori, rubinetti, servizi igienici, etc.), questi siano coerenti con le prime 2 classi per il consumo di acqua dell'EU Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>);

- c) nel caso di costruzione e/o demolizione in relazione alle spese per opere edili-murarie e impiantistiche, si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) o del documento di trasporto previsto dall'art.193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - ii. iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - iii. possesso da parte del fornitore di certificazione Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas) o Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ);
 - iv. iscrizione del fornitore al Consorzio REC.

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'art. D.3 "Ispezioni e controlli" del presente bando.

Le regole di dettaglio per gli adempimenti richiesti sia in sede di rendicontazione sia in sede di controlli ex post relativamente all'acquisto di "arredi, macchinari, attrezzature, hardware e software" e alla realizzazione di "opere edili murarie e impiantistiche" sono dettagliate nelle "Linee guida alla rendicontazione delle spese ammissibili".

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di agevolazione al responsabile del procedimento per la fase di concessione:

dalle ore 12:00 del 4 maggio 2023 fino alle ore 12:00 del 29 giugno 2023

esclusivamente in forma telematica accedendo alla piattaforma Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it e compilando l'apposita modulistica.

2. L'accesso a Bandi Online per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente:

- a) per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
- b) per gli utenti che compilano la domanda non aventi codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

3. La persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- a) se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi Online;
- b) in tutti gli altri casi:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo del soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

4. Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informatico è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

5. Nella compilazione della domanda di adesione, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del sistema informatico le seguenti informazioni anagrafiche:

- a) informazioni generali relative all'impresa, alla struttura ricettiva oggetto di intervento e alle eventuali procedure/autorizzazioni ambientali previste;
- b) informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP).

L'inquadramento della domanda di agevolazione nel relativo regime di aiuto è automaticamente operato dal sistema informatico, in sede di adesione, sulla base della data di costituzione del soggetto richiedente così come rinvenibile in visura camerale alla data di presentazione della domanda.

6. Al termine della compilazione on line dei moduli "informazioni preliminari", "requisiti", "spese" e "progetto" (contenente anche gli impegni di conformità DNSH), ogni soggetto richiedente dovrà provvedere obbligatoriamente ad allegare la documentazione così come elencata di seguito:

- a) programmazione delle tranches di erogazione dell'agevolazione richiesta (Allegato A);
- b) il modulo per la verifica della dimensione d'impresa (Allegato B);

- c) relazione tecnica ed elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala, per i soli soggetti richiedenti che prevedono spese per opere edili murarie ed impiantistiche e che siano:
- i. proprietari dell'immobile in cui è esercita l'attività ricettiva e contestualmente gestore della struttura ricettiva oggetto di intervento;
 - ii. gestori della struttura ricettiva oggetto di intervento in un immobile di proprietà di persona fisica che non svolge attività economica (in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico da allegare obbligatoriamente);
- d) copia del contratto di affitto o di altra tipologia di contratto riconosciuto nell'ordinamento giuridico relativo alla sede oggetto di intervento in cui è esercitata l'attività ricettiva, per i soli soggetti richiedenti che prevedono spese per opere edili murarie ed impiantistiche e che siano gestori della struttura ricettiva oggetto di intervento in un immobile di proprietà di persona fisica che non svolge attività economica;
- e) procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, nel caso in cui il soggetto richiedente in forma imprenditoriale abbia previsto un delegato per la firma dei documenti (qualora la domanda sia firmata da un rappresentante legale non rinvenibile nel registro imprese);
- f) In caso di agevolazione richiesta pari o superiore a 150.000,00 euro, la modulistica antimafia composta da:
- i. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
 - ii. laddove applicabile, dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi; scaricata dal sito internet della Prefettura di competenza - Sezione Antimafia - Informazioni, compilata e sottoscritta in forma autografa dal relativo soggetto firmatario e corredata da carta d'identità dello stesso in corso di validità, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia;
- g) scheda previsionale per la rilevazione delle caratteristiche ambientali (Allegato C);
- h) eventuale certificazione ambientale volontaria dei servizi ricettivi e dei prodotti turistici (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy), per l'attribuzione del relativo criterio previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui all'art. C.3.d "Criteri di valutazione" del bando (per chi ne è in possesso).

Per il soggetto richiedente costituito entro il 30 settembre 2022 (fa fede la visura camerale), è obbligatorio anche allegare:

- i) dichiarazione che attesti di essere stata colpita dalla crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all'aumento dei costi di elettricità, gas, trasporti e materie prime (allegare una bolletta da cui si evincano i costi dei fattori oggetto di aumento e almeno due bollette non antecedenti il 2019 da utilizzare per il raffronto).

Per il soggetto richiedente costituito dal 1° ottobre 2022 (fa fede la visura camerale) in franchising, è obbligatorio anche allegare:

- j) copia del contratto di franchising.

Al termine della fase di caricamento della documentazione obbligatoria, il sistema informatico genera automaticamente la domanda di agevolazione (Facsimile Allegato D in caso di soggetti richiedenti costituiti entro il 30 settembre 2022 oppure Facsimile Allegato E soggetti richiedenti costituiti dal 1° ottobre 2022) comprensiva, fra l'altro, degli elementi riferiti all'intervento progettuale.

7. Qualora la richiesta di agevolazione sia compilata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente, tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, così come rinvenibile dal Registro delle Imprese, la documentazione citata al punto 6 non necessita di sottoscrizione e il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione (Facsimile Allegato D oppure Facsimile Allegato E) generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di progetto senza necessità di sottoscrizione.

8. Qualora la richiesta di agevolazione sia compilata:

- a) dal legale rappresentante del soggetto richiedente, tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese;
- b) da un soggetto diverso per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana al momento della presentazione della domanda la documentazione citata al punto 6 non necessita di sottoscrizione e il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione (Facsimile Allegato D oppure Facsimile Allegato E) generato automaticamente dal sistema e riallegarlo su Bandi Online previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente.

9. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla

partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

10. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA" dall'apposita sezione del sistema informatico.⁵

11. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la relativa dichiarazione ai sensi di:

- i. Società cooperative: Allegato B art. 16 DPR 642/1972; L. n. 427/93 art. 66.6 bis;
- ii. Cooperative sociali: L. 266/1991 art. 8.

12. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

13. A conclusione della procedura, il sistema informatico rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica ordinaria, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online, completa del numero identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

14. La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

⁵ Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID e Art. 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria (di cui all'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123).
2. Il bando prevede, oltre alla presentazione della domanda di agevolazione e al superamento della fase di ammissibilità formale, una valutazione di merito del progetto effettuata da un apposito Nucleo di valutazione (cfr. articolo C.3.c "Valutazione delle domande").

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande di cui al successivo articolo C.3.b "Verifica di ammissibilità delle domande" e una fase di valutazione tecnica.
2. La verifica di ammissibilità formale è svolta dal Responsabile di procedimento per la fase di concessione e la successiva valutazione di merito è effettuata a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito con specifico provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale competente.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del responsabile del procedimento per la fase di concessione è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
 - a) rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
 - b) regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando e dalle relative linee guida;
 - c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.
2. Le domande di agevolazione:
 - a) prive di uno o più dei documenti;
 - b) con uno o più documenti allegati ma non compilati;tra quelli richiesti all'articolo C.1 "Presentazione delle domande" saranno dichiarate inammissibili.
3. Le domande di agevolazione con uno o più documenti allegati parzialmente compilati tra quelli richiesti all'articolo C.1 "Presentazione delle domande" accedono al soccorso istruttorio mediante il quale il responsabile del procedimento per la fase di concessione può chiedere al soggetto richiedente - tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

in domanda di adesione - le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

4. A seguito degli esiti dell'istruttoria formale, il responsabile del procedimento per la fase di concessione approva con proprio decreto l'elenco delle proposte formalmente ammissibili.

C.3.c Valutazione delle domande

1. Conclusa la fase di istruttoria formale, la fase di istruttoria di merito è condotta da un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente. Non è ammesso in questa fase l'accesso al soccorso istruttorio.

C.3.d Criteri di valutazione

1. La valutazione delle proposte progettuali è effettuata dal Nucleo di valutazione sulla base dei criteri sottoindicati:

CRITERIO	SOTTO-CRITERIO	RANGE DI PUNTEGGIO		GUIDA ALLA VALUTAZIONE
A Qualità progettuale	A.1. Congruità del progetto in relazione a obiettivi e risultati attesi	0	critério non valutabile sulla base dei contenuti proposti	Non vi sono elementi sufficienti per valutare la qualità progettuale.
		1	gravemente lacunoso	Le azioni descritte non sono tali da produrre risultati rispetto agli obiettivi oppure intervento non conforme coi dettami del bando o che non corrisponde agli standard qualitativi obbligatori minimi previsti dalla normativa vigente
		2	insufficiente	Le azioni descritte sono solo labilmente connesse agli obiettivi e la logica di progetto è presentata in maniera disordinata. I risultati prevedibili sono modesti e non identificati chiaramente dal proponente e laddove elencati o quantificati non trovano rispondenza con la situazione reale oppure il progetto presenta azioni che producono risultati non ammissibili da bando (es. manutenzione ordinaria, adeguamento alla normativa esistente in caso di strutture non a norma o che presentano caratteristiche difformi dai regolamenti regionali)
		3	sufficiente	Le azioni descritte sono funzionali al raggiungimento degli

				obiettivi e determinano risultati/impatti ordinari in termini di soluzioni delle criticità evidenziate o degli obiettivi di miglioramento auspicati.
		4	buono	Le azioni descritte sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi e determinano risultati/impatti sostanziali in termini di soluzioni delle criticità evidenziate o degli obiettivi di miglioramento auspicati.
		5	ottimo	Le azioni descritte sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi e determinano risultati/impatti radicali in termini di soluzioni delle criticità evidenziate o degli obiettivi di miglioramento auspicati.
B Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione	B.1. Congruità del piano di investimento in relazione al progetto	0	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	Impossibilità di esprimere alcun giudizio sulla congruenza del piano di investimento in relazione al progetto sulla base della documentazione presentata.
		1	gravemente lacunoso	Il piano di investimento non è congruo rispetto al tipo di intervento proposto oppure la totalità delle spese non è ammissibile da bando
		2	insufficiente	Il piano di investimento è parzialmente congruo rispetto al tipo di intervento proposto

			oppure presenta alcune spese non ammissibili da bando
	3	sufficiente	<p>Il piano di investimento è congruo e fa riferimento a interventi che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investimenti di spesa di cui alla lettera a) - investimenti di spesa di cui alla lettera b) - investimenti di spesa di cui alla lettera a) e b) <p>che determinino cambiamenti basilari o incrementali nella struttura ricettiva.</p>
	4	buono	<p>Il piano di investimento è congruo e fa riferimento a interventi che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investimenti di spesa di cui alla lettera a) - investimenti di spesa di cui alla lettera b) - investimenti di spesa di cui alla lettera a) e b) <p>che determinino cambiamenti sostanziali nella struttura ricettiva.</p>
	5	ottimo	<p>Il piano di investimento è congruo e fa riferimento a interventi che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investimenti di spesa di cui alla lettera a)

				<ul style="list-style-type: none"> - investimenti di spesa di cui alla lettera b) - investimenti di spesa di cui alla lettera a) e b) <p>che determinino una nuova struttura o cambiamenti radicali nella struttura ricettiva.</p>
B.2 Coerenza dei tempi	0	critério non valutabile sulla base dei contenuti proposti	Il cronoprogramma e la descrizione delle attività sono assenti o non vi è corrispondenza tra le attività indicate nel progetto e quelle presenti nel cronoprogramma	
	1	gravemente lacunoso	Il cronoprogramma e la descrizione delle attività sono assenti o sono indicate solo inizio e fine dell'attività complessiva	
	2	insufficiente	Il cronoprogramma e la descrizione delle attività rappresentano in modo sommario, per raggruppamento di macro-attività, lo sviluppo temporale del progetto e sono presenti errori di indicazione (es. una fase che deve essere svolta prima, si chiude dopo)	
	3	sufficiente	Il cronoprogramma e la descrizione delle attività rappresentano in modo sufficiente lo sviluppo temporale del progetto	
	4	buono	Il cronoprogramma e la descrizione delle attività risultano coerenti e comprensibili anche	

				in assenza di dettaglio sullo sviluppo temporale delle singole azioni
		5	ottimo	Il cronoprogramma e la descrizione delle attività rappresentano dettagliatamente e correttamente le attività da eseguire
C Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita	C.1. Impatto del progetto sul livello competitivo del soggetto richiedente	0	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	Non presente o non valutabile sulla base della descrizione fornita.
		1	gravemente lacunoso	Analisi superficiale priva di elementi oggettivi.
		2	insufficiente	L'analisi non è adeguatamente articolata e dettagliata. L'impatto del progetto sul livello competitivo è solo di tipo indicativo e/o scollegato alle azioni che dovrebbero generarli ma vi è comunque il tentativo di una quantificazione degli impatti.
		3	sufficiente	L'impatto del progetto sul livello competitivo del soggetto richiedente è descritto ad esempio in termini di aumento del fatturato e/o stime occupazionali e/o in termini di interventi che determinano impatti basilari o incrementali per l'attività ricettiva.
		4	buono	Il progetto descrive in maniera chiara le situazioni di svantaggio prima dell'intervento, le attività progettuali e i connessi

				incrementi di competitività, prevedendo ad esempio la realizzazione di un servizio aggiuntivo non originariamente previsto e/o l'aumento di capacità ricettiva/posti letto e/o interventi post pandemia e crisi conflitto russo-ucraina che determinano impatti sostanziali per l'attività ricettiva.
		5	ottimo	Il progetto descrive in maniera chiara le situazioni di svantaggio prima dell'intervento, le attività progettuali e i connessi incrementi di competitività, prevedendo in maniera dettagliata e precisa ad esempio: - Apertura di nuova struttura ricettiva - Passaggio di stella - Interventi complessi di sostenibilità ambientale e/o sociale - Interventi con impatti radicali/innovativi per l'attività ricettiva.
D Sostenibilità e/o potenzialità	D.1. Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità ambientale ⁶	0	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	Il progetto non prevede alcun intervento di miglioramento o

⁶ Per l'attribuzione dei punteggi in tema di sostenibilità ambientale saranno considerati i seguenti elementi:

- Soluzioni per l'efficienza energetica delle strutture e delle attrezzature ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa (es. sistemi/impianti/apparecchiature che consentano l'automazione, la gestione e il controllo dei consumi, migliori tecnologie per i corpi illuminanti – lampade ad alta efficienza, attrezzature/macchinari ad alta efficienza attestata dall'etichetta energetica UE, etichetta Energy Star);
- Adozione di tecniche costruttive di bioedilizia e utilizzo di materiali da costruzione sostenibili / riciclati certificati;
- Utilizzo di arredi prodotti con materiali ecocompatibili certificati, naturali o provenienti dal recupero/riciclo; riuso degli arredi sostituiti, anche tramite la destinazione a terzi;
- Utilizzo di beni dotati di etichettatura ambientale di Tipo 1 (es. Ecolabel, Blauer Engel, TCO ecc);
- Impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche per le quali siano garantiti la manutenzione nel tempo e il corretto recupero, riciclaggio e smaltimento a fine vita, utilizzo di apparecchiature rigenerate;
- Gestione efficiente dell'acqua attraverso sistemi per il risparmio idrico migliorativi rispetto a quanto previsto per l'ammissibilità (es., sistemi di temporizzazione, sistemi di monitoraggio dei consumi di acqua, impianti di recupero delle

			sviluppo di azioni relativamente alla sostenibilità ambientale
1	gravemente lacunoso OPPURE mero possesso della certificazione ambientale attribuibile esclusivamente ai soggetti richiedenti che ne hanno dichiarato il possesso e hanno allegato il relativo documento		Il progetto descrive in maniera lacunosa gli interventi di sostenibilità ambientale OPPURE Il soggetto richiedente risulta in possesso della certificazione ambientale come da dichiarazione e allegato trasmesso in sede di domanda di adesione
2	insufficiente		Il progetto descrive, in modo sommario e senza alcuna specifica documentazione o valutazione di dettaglio gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità ambientale.
3	sufficiente		Il progetto descrive in modo sufficiente gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità ambientale.
4	buono		Il progetto descrive in modo adeguato gli interventi volti allo

acque grigie, ecc.); soluzioni per il recupero e il riuso dell'acqua piovana (es. sistemi di raccolta e riuso delle acque meteoriche);

- Riduzione dell'inquinamento delle acque (es. sistemi per la fitodepurazione delle acque reflue)
- Interventi di drenaggio urbano sostenibile che prevedono il ricorso a nature-based solutions (es. rain garden, fossi vegetati) e di de-impermeabilizzazione di aree pertinenziali e/o aumento della permeabilità dei suoli;
- Attenzione all'inserimento paesaggistico e alla biodiversità del contesto della struttura ricettiva (ad es. impianti vegetazionali/siepi arboreo-arbustive atte a creare piccole connessioni con boschi/arbusteti e aree verdi esistenti anche mediante l'utilizzo di specie vegetazionali autoctone certificate, interventi per favorire l'alimentazione e il rifugio della fauna);
- Mobilità a basso impatto ambientale, mediante attrezzature che favoriscano l'utilizzo della bicicletta (ad es. stalli, strutture per il ricovero delle biciclette) e/o la mobilità elettrica (es. colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, ecc.);
- Possesso della certificazione ecologica dei servizi ricettivi e dei prodotti turistici (Ecolabel turistico o altri marchi riconosciuti di qualità ecologica).

				sviluppo o all'incremento della sostenibilità ambientale
		5	ottimo	Il progetto descrive in modo completo e dettagliato gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità ambientale anche facendo ricorso a documentazione o valutazione di dettaglio (ad es. come le azioni del progetto possano portare al rilascio della certificazione ambientale, etc.)
	D.2. Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità sociale ⁷	0	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	Il progetto non prevede alcun intervento di miglioramento o sviluppo di azioni relativamente alla sostenibilità sociale
		1	gravemente lacunoso	Il progetto descrive in maniera lacunosa gli interventi di sostenibilità sociale
		2	insufficiente	Il progetto descrive, in modo sommario e senza alcuna specifica documentazione o valutazione di dettaglio gli interventi volti allo sviluppo di azioni

⁷ Per l'attribuzione dei punteggi in tema di sostenibilità sociale saranno considerati i seguenti elementi:

- interventi per l'accessibilità attraverso soluzioni atte a realizzare spazi e arredi che siano accessibili e usabili, caratterizzati da possibilità di movimento, di orientamento, di fruizione in autonomia, sicurezza, benessere con il minimo sforzo di adattamento da parte di persone con ridotta/impedita capacità motoria o sensoriale anche temporanea;
- interventi family friendly attraverso soluzioni atte rendere la struttura in grado di rispondere alle esigenze di accoglienza di famiglie con bambini e ragazzi, sia in termini di progettazione che di allestimento di spazi e servizi funzionali (arredi e elettrodomestici dedicati, angolo cambio e allattamento, spazi per animali domestici, spazi esterni attrezzati, spazi laboratoriali per attività ludiche, didattiche e di intrattenimento, ecc.);
- interventi per la disabilità e persone con esigenze speciali (es. anziani, persone con esigenze dietetiche o con problemi di allergie che necessitano di particolari arredi/materiali/attrezzature/apparecchiature per il soggiorno in sicurezza nella struttura);
- interventi filiera corta e km 0 che permettano l'utilizzo, la conservazione, la produzione e la promozione di prodotti provenienti da filiera corta e a km 0 al fine di valorizzare e sostenere i prodotti del territorio e le economie locali;
- salubrità e sicurezza dell'ambiente di lavoro attraverso soluzioni impiantistiche, apparecchiature e dispositivi atti a prevenire infortuni, ad esempio nel lavoro ai piani e in cucina, nella movimentazione manuale di carichi; a garantire la salubrità e la pulizia degli spazi e a prevenire le problematiche legate all'infortunio biologico.

			relativamente alla sostenibilità sociale.
	3	sufficiente	Il progetto descrive in modo sufficiente gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità sociale.
	4	buono	Il progetto descrive in modo adeguato gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità sociale
	5	ottimo	Il progetto descrive in modo completo e dettagliato gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità sociale anche facendo ricorso a documentazione o valutazione di dettaglio

2. Per essere ammissibili all'agevolazione i progetti devono raggiungere la soglia minima di 18 punti su 30 relativa ai criteri A-B-C-D.

3. La proposta di graduatoria su base comparata approvata dal Nucleo di valutazione è rimessa al responsabile del procedimento per la fase di concessione al fine dell'assegnazione delle seguenti premialità, attribuibili esclusivamente ai progetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno totalizzato il punteggio minimo di 18 punti su 30 relativamente ai criteri di valutazione A-B-C-D.

PREMIALITÀ	MAX 2 PUNTI
<i>Rilevanza (≥ 50%) della componente femminile all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente alla data di pubblicazione sul BURL del bando⁸</i>	1 punto

⁸ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente femminile del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Rilevanza ($\geq 50\%$) della componente giovanile (età inferiore o pari a 35 anni alla data di pubblicazione sul BURL del bando) all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente ⁹	1 punto
--	---------

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. A seguito delle risultanze istruttorie approvate dal Nucleo di valutazione, il responsabile del procedimento per la fase di concessione procede con l'assegnazione delle premialità di cui all'articolo C.3.d "Criteri di valutazione" al fine della redazione dell'elenco dei progetti utilmente collocati in graduatoria per i quali opera la verifica in tema di regolarità contributiva (laddove applicabile), la verifica in tema di antimafia secondo la normativa vigente e la verifica circa la capienza della soglia del regime di aiuto.

In caso di superamento del massimale previsto dal regime di aiuto di riferimento, il responsabile del procedimento per la fase di concessione procede alla rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso. In caso di massimale ancora disponibile al momento della concessione pari a zero, il responsabile del procedimento per la fase di concessione non procede alla concessione dell'agevolazione.

In caso di irregolarità alla verifica di regolarità contributiva e/o in caso di esito positivo alla verifica antimafia secondo la normativa vigente, il responsabile del procedimento per la fase di concessione non procede alla concessione dell'agevolazione.

2. A seguito del combinato disposto degli esiti delle risultanze istruttorie del Nucleo di valutazione e dei controlli espletati dal responsabile del procedimento ai fini della concessione ai sensi del suddetto articolo A.4 "Esclusioni" del bando, il medesimo, entro 120 giorni solari consecutivi successivi dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, approva con proprio decreto la graduatoria. In caso di parità di punteggio in graduatoria, prevale ai fini della concessione del contributo nell'ambito della dotazione finanziaria stanziata, l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Qualora la dotazione finanziaria risulti incapiente con riferimento all'ultimo progetto ammesso

• le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

⁹ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente giovanile saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

e finanziabile, per quest'ultimo si procederà con la concessione parziale del contributo sulla base del residuo disponibile.

3. Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

4. La graduatoria sarà pubblicata sul BURL e sul sito www.bandiregione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria, il soggetto beneficiario deve comunicare l'accettazione dell'agevolazione assegnata, accedendo all'apposita sezione del sistema informatico Bandi Online e allegando l'aggiornamento della programmazione delle tranche di erogazione dell'agevolazione secondo il modello che sarà reso disponibile on line e che sarà trasmesso ai beneficiari unitamente alla comunicazione degli esiti istruttori.

2. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione.

C.4.b Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario in un massimo di due tranche:

a) in anticipo – facoltativo - pari al 50% dell'agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fidejussione bancaria o assicurativa (come previsto dalla L.R. 34/1978) prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) a saldo a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione finale del progetto.

2. Nel caso in cui il beneficiario non presenti richiesta di anticipo entro e non oltre il 270° giorno solare e consecutivo dalla pubblicazione sul BURL della graduatoria, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione finale del progetto.

3. Tutti i giustificativi di spesa devono:

- i. essere emessi nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda ed entro i 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga;

- ii. essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine per la presentazione della richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione (ovvero al massimo entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga).

In caso di proroga, tutti i giustificativi di spesa devono:

- iii. essere emessi nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda ed entro la data di proroga autorizzata;
- iv. essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine per la presentazione della richiesta di erogazione del saldo (ovvero al massimo entro i 60 giorni successivi alla data di proroga autorizzata).

4. Le spese generali forfettarie sono determinate in maniera automatica dal sistema informatico esclusivamente in sede di richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione.

C.4.b.1 Erogazione dell'agevolazione in anticipo

1. Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il soggetto beneficiario che lo richiada è tenuto a trasmettere al responsabile del procedimento per la fase di erogazione tramite il sistema informatico www.bandiregione.lombardia.it, entro e non oltre il 270° giorno dalla pubblicazione sul BURL della graduatoria, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

a) copia digitale originale¹⁰ della fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 100% dell'anticipazione richiesta e concessa, ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

b) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del soggetto beneficiario, modulistica antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilata, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. La fideiussione assicurativa deve essere rilasciata da istituti iscritti all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Non sono accettate fideiussioni a scalare.

2. La durata minima della fideiussione deve essere pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta dell'anticipo.

¹⁰ Nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, descritte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2004.

3. La fideiussione potrà essere svincolata solo alla liquidazione del saldo/unica soluzione.
4. La garanzia, redatta secondo lo schema di cui alla d.g.r. n. 1770 del 24 maggio 2011, deve prevedere:
 - a) una durata ed un termine di validità pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta dell'anticipo;
 - b) la chiara indicazione dell'oggetto vale a dire le tipologie di rischio coperte, il riferimento alla norma;
 - c) l'obbligo o, nel caso di cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
 - d) l'importo garantito: tale importo deve ovviamente rispondere all'obbligo in capo all'amministrazione di tutela del patrimonio pubblico;
 - e) l'impegno solidale del garante, alla richiesta di Regione Lombardia ed entro i limiti della garanzia, a versare la somma dovuta a seguito dell'incameramento della cauzione;
 - f) la clausola di "escussione a prima richiesta";
 - g) le condizioni per l'eventuale rinnovo;
 - h) il foro competente (sempre Milano) con sottoscrizione specifica della clausola.

VERIFICHE PER LA LIQUIDAZIONE - ANTICIPO

1. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione dell'anticipo previa verifica:
 - a) di esito positivo dei controlli relativi alla fideiussione previsti dalla d.g.r. 1770/2011;
 - b) di regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia secondo la normativa vigente¹¹;
 - c) laddove applicabile, di regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione¹²;
 - d) nel caso di applicazione del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica

¹¹ L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dell'agevolazione.

¹² Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

del requisito dello stato di attività della sede operativa oggetto di intervento sul territorio lombardo.

2. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare la liquidazione dell'anticipo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'acquisizione della documentazione completa.
3. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione, richieste via PEC dal responsabile del procedimento per la fase di erogazione, devono essere presentate all'indirizzo PEC turismo_moda@pec.regione.lombardia.it entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Eventuali richieste di erogazione dell'anticipo pervenute oltre il termine stabilito non saranno istruite e non daranno luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola richiesta del saldo.
5. Un eventuale esito negativo dell'istruttoria relativa alla richiesta di anticipo non darà luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola richiesta del saldo in un'unica soluzione.

C.4.b.2 Erogazione dell'agevolazione a saldo/unica soluzione

1. Il soggetto beneficiario, qualora decida di non avvalersi della facoltà di richiesta anticipo, potrà procedere direttamente alla richiesta di erogazione dell'agevolazione in un'unica soluzione.
2. Il soggetto beneficiario, qualora decida di avvalersi della facoltà di richiesta anticipo, potrà procedere alla richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo.
3. Il soggetto beneficiario, che ha scelto l'erogazione a saldo o in un'unica soluzione, è tenuto a trasmettere al responsabile del procedimento per la fase di erogazione, al massimo entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL salvo proroga, tramite il sistema informatico www.bandiregione.lombardia.it, la seguente documentazione:
 - a) una relazione tecnica finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto (Allegato F);
 - b) copia dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute, copia dei giustificativi di pagamento delle spese effettivamente sostenute e copia dell'estratto conto da cui si evince l'addebito relativo al pagamento;
 - c) la scheda a consuntivo per la rilevazione delle caratteristiche ambientali (Allegato G);

- d) scheda di sintesi dei risultati di progetto da pubblicare sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it) (Allegato H);
- e) idonea documentazione fotografica comprovante l'apposizione del poster/cartellone temporaneo richiesto dagli obblighi di informazione e promozione – pubblicizzazione dell'aiuto (cfr. articolo D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari");
- f) per le imprese che gestiscono, in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico, attività ricettiva alberghiera o attività ricettiva non alberghiera in immobili di proprietà di persone fisiche che non svolgono attività economica: in caso di intervenuta scadenza del contratto trasmesso in adesione, documentazione comprovante la titolarità dell'immobile almeno nei 3 anni successivi al pagamento dell'agevolazione;
- g) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in caso di non recuperabilità dell'IVA (Allegato I);
- h) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del soggetto beneficiario, modulistica antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilata, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- i) per le nuove strutture ricettive, estremi della SCIA o del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ricettiva presso la sede operativa oggetto di intervento;
- j) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in merito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni necessarie per l'erogazione del sostegno (in ottemperanza all'art. 73 comma 2 paragrafo d) del Regolamento UE 1060/2021) (Allegato K).

4. Qualora l'ultimo titolo di spesa coincida con il termine massimo di realizzazione del progetto, pari a 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL salvo proroga, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di rendicontare entro 60 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa medesimo.

5. In caso di proroga, il termine massimo di realizzazione del progetto coincide con il periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda e la data di proroga autorizzata; qualora l'ultimo titolo di spesa coincida con la data di proroga autorizzata, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di rendicontare entro 60 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa medesimo.

VERIFICHE PER LA LIQUIDAZIONE - SALDO OPPURE UNICA SOLUZIONE

1. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione del saldo o dell'unica soluzione previa verifica:

- a) di risultati e obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione tecnica finale;
- b) di rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di progetto anche in termini di rispetto dei parametri stabiliti ai precedenti articoli B.2 *“Progetti finanziabili”* e B.3 *“Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità”*;
- c) di regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia secondo la normativa vigente¹³;
- d) laddove applicabile, di regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione¹⁴;
- e) di stato di attività presso il registro delle imprese della sede operativa in Lombardia oggetto di intervento;
- f) per le nuove strutture ricettive, di possesso di SCIA o altro titolo abilitativo;
- g) per i beneficiari gestori che esercitano attività ricettiva in un immobile di proprietà di una persona fisica che non svolge attività economica: in caso di intervenuta scadenza del contratto trasmesso in adesione, di titolarità dell'immobile nel periodo previsto dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2011 ovvero almeno nei 3 anni successivi al pagamento finale al beneficiario;
- h) nel caso di applicazione del *“Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”*, che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito dello stato di attività della sede operativa oggetto di intervento sul territorio lombardo;

2. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare la liquidazione dell'agevolazione a saldo/unica soluzione entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'acquisizione della documentazione completa.

3. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione, richieste a mezzo PEC dal Responsabile del procedimento e/o dal soggetto incarico per l'assistenza tecnica, devono essere presentate entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

¹³ L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dell'agevolazione e il recupero delle risorse eventualmente erogate in anticipo.

¹⁴ Cfr. nota 12.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La documentazione trasmessa ai fini dell'erogazione dell'anticipo o del saldo/unica soluzione deve essere allegata sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante esclusivamente qualora la richiesta di erogazione (Allegato J) venga presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del Soggetto beneficiario o da un Soggetto beneficiario con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la sede operativa in Lombardia dove ha realizzato il progetto.
2. Qualora la richiesta di erogazione venga presentata direttamente dal legale rappresentante della PMI beneficiaria così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite Bandi Online con SPID/CNS/CIE, la suddetta documentazione non necessita sottoscrizione.
3. La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 60 giorni naturali e consecutivi successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL. In caso di proroga, la richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 60 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di proroga autorizzata.
4. A chiusura della fase di rendicontazione finale, al soggetto beneficiario viene richiesto di compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'agevolazione e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato (questionario di customer satisfaction) disponibile sul sistema informatico.
5. In fase di erogazione dell'agevolazione, il Responsabile del procedimento per la fase di erogazione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta.
6. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
7. Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000,00 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno

di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude l'erogazione dell'agevolazione.

8. Ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili, si rimanda alle regole di dettaglio e agli adempimenti obbligatori previsti dalle "Linee guida alla rendicontazione delle spese ammissibili".

C.4.d Variazioni e rideterminazione dei contributi

Variazioni societarie

1. Le variazioni societarie (senza modifica di codice fiscale/partita IVA) devono essere comunicate al responsabile del procedimento per la fase di concessione entro la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione dell'agevolazione tramite Bandi Online. Il responsabile del procedimento per la fase di concessione assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione societaria entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Cambio di titolarità dell'agevolazione

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo A.3 "Soggetti beneficiari" del bando, le richieste di cambio di titolarità dell'agevolazione devono essere autorizzate e, pertanto, la richiesta deve essere presentata tramite la piattaforma Bandi Online, esclusivamente dopo la concessione dell'agevolazione e prima della richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione, al responsabile del procedimento per la fase di concessione esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione. Il responsabile del procedimento per la fase di concessione assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego al cambio titolarità agevolazione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Variazioni dei progetti

1. Non sono ammesse variazioni a finalità e contenuti dei progetti indicati nella domanda di adesione, nella parte riferita all'intervento progettuale.

Compensazione delle spese

1. Nel caso in cui, dopo l'accettazione dell'agevolazione, il soggetto beneficiario riscontri la necessità di effettuare una compensazione delle spese previste in domanda di cui alle lettere a) e b) ai sensi dell'articolo B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità", la stessa è possibile, senza preventiva autorizzazione, nel caso in cui la compensazione sia pari o inferiore al 20% della somma degli importi delle spese di cui alle lettere a) e b).

Le eventuali compensazioni delle spese devono comunque preservare finalità e contenuti: sono, pertanto, ammessi esclusivamente meri scostamenti in termini quantitativi e di importo delle voci di spesa già previste in fase di presentazione della domanda.

2. In sede di rendicontazione, non saranno ritenute ammissibili compensazioni superiori al 20%. Eventuali valorizzazioni di categorie di spesa non previste nell'investimento ammesso, non sono considerate ammissibili.

3. Non sono ammesse variazioni in termini di finalità e contenuti delle spese.

Rideterminazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione:

- a) eventuali incrementi delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente concessa;
- b) eventuali diminuzioni delle spese o eventuali compensazioni delle spese di cui alle lettere a) e b) comportano la rideterminazione degli importi previsti per la categoria di spesa di cui alla lettera c) progettazione e direzione lavori se presente e la conseguente rideterminazione degli importi di cui alla lettera d) spese generali forfettarie dell'articolo B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità".

2. In sede di erogazione e in sede di controlli ex post, si procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa, in relazione alle diminuzioni dell'ammontare delle spese validate, calcolata sulla base dell'intensità di aiuto concessa; ogni eventuale rideterminazione dell'agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del responsabile del procedimento.

3. In sede di controlli ex post, si procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa anche nei seguenti casi di mancata conformità al principio do no significant harm - DNSH e alle indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027:

a) Arredi macchinari attrezzature hardware e software

- i. nel caso di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche come classificate nell'Allegato III del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i. fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto:
 - a) che il fornitore o il trasportatore o l'installatore non sia iscritto nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

OPPURE

- b) che il produttore o il distributore (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.49/2014) non sia iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettrodomestici - AEE (<https://www.registroaee.it/>)
 - ii. nel caso di acquisto di dispositivi/apparecchi che erogano acqua (docce, miscelatori, rubinetti, servizi igienici, etc.), che tali dispositivi non siano coerenti con le prime 2 classi per il consumo di acqua dell'EU Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>).
- b) Opere edili-murarie e impiantistiche
- i. nel caso di installazione di dispositivi/apparecchi che erogano acqua (docce, miscelatori, rubinetti, servizi igienici, etc.), che tali dispositivi non siano coerenti con le prime 2 classi per il consumo di acqua dell'EU Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>);
 - ii. nel caso di costruzione e/o demolizione in relazione alle spese per opere edili-murarie e impiantistiche, che non sia comprovabile una delle seguenti condizioni:
 - a) presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) o del documento di trasporto previsto dall'art.193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;

OPPURE

 - b) iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- OPPURE*
- c) possesso da parte del fornitore di certificazione Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas) o Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ);
- OPPURE*
- d) iscrizione del fornitore al Consorzio REC.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo B.2 “*Progetti finanziabili*”;
- b) ad accettare il contributo nel rispetto dei termini indicati all’art. C.4.a “Adempimenti post-concessione”;
- c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di adesione;
- d) avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della richiesta di erogazione dell’agevolazione a saldo/unica soluzione ai sensi dell’articolo C.4.b “*Erogazione dell’agevolazione*”;
- e) non effettuare il cambio di titolarità dell’agevolazione senza l’autorizzazione del responsabile del procedimento per la fase di concessione;
- f) fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato e i tempi di conservazione documentale richiesti dalla normativa nazionale vigente, conservare, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo/unica soluzione al beneficiario, la documentazione originale di spesa e di progetto, ivi compresa - ove pertinente - la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH e delle indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027;
- g) non alienare, cedere o distrarre i beni e le opere oggetto di agevolazione nei 3 (tre) anni successivi al pagamento finale al beneficiario secondo quanto stabilito dall’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- h) compilare la scheda di sintesi finale del progetto nella relazione finale da pubblicare sul sito di Open Innovation al fine di dare diffusione dei risultati delle attività;
- i) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- j) per i beneficiari gestori che esercitano attività ricettiva in un immobile di proprietà di una persona fisica che non svolge attività economica: trasmettere in sede di richiesta di erogazione dell’agevolazione a saldo/unica soluzione, in caso di intervenuta scadenza del contratto trasmesso in adesione, documentazione comprovante la titolarità dell’immobile nel periodo previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 pari ad almeno nei 3 (tre) anni successivi al pagamento finale al beneficiario;
- k) trasmettere la rendicontazione finale del progetto entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga;
- l) segnalare al responsabile del procedimento per la fase di concessione prima di qualsiasi richiesta di erogazione dell’agevolazione eventuali variazioni societarie o quant’altro riferito a variazioni inerenti al proprio status;

m) indicare su Bandi Online, in ogni fase di progetto, contatti mail e telefonici validi e riferiti esclusivamente al soggetto richiedente/beneficiario.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui:

- a) alle lettere a, b, c, d, e, f, g comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione secondo le previsioni di cui all'articolo D.2 "*Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari*";
- b) alle lettere h, i, j, k, l prevede, previa diffida, la prescrizione a adempiere entro i termini previsti dalla diffida medesima, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione.

D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, si impegnano altresì a comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note dall'ente regionale.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) 2021/1060 articoli 46,47, 50 e allegato IX.

2. Nello specifico, il soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili su avvisi correlati al sito Comunicare il programma (<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma>).

3. Nell'ambito di tali attività, il soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.

4. Il soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo/unica soluzione dell'agevolazione di cui al precedente articolo C.4.c.

5. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it

D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione successivamente alla concessione della medesima.
2. Per comunicare la rinuncia, il soggetto beneficiario dovrà utilizzare la piattaforma Bandi Online.
3. Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del soggetto beneficiario dall'agevolazione concessa.
4. A fronte della rinuncia, l'eventuale restituzione degli importi già percepiti dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.

D.2.b Decadenza

1. L'agevolazione è soggetta a decadenza totale in caso di:
 - a) rinuncia ai sensi del precedente all'articolo D.2.a;
 - b) mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, nonché, in caso di inadempimento a seguito di diffida, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui lettere h, i, j, k, l dell'articolo D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";
 - c) qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili del progetto superino la percentuale del 30% (trenta per cento) ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportano il mancato rispetto dell'investimento minimo di 80.000,00 euro (ottantamila/00) di cui all'articolo B.1 "Caratteristiche generali dell'agevolazione";
 - d) in caso di mancato rispetto delle regole del regime di aiuto;
 - e) ove pertinente, in caso di mancata conformità dei requisiti di cui al precedente articolo B.2.a comma 2 e 3.
2. L'agevolazione è soggetta a revoca in caso di:
 - a) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario in tutte le fasi procedurali dell'agevolazione;
 - b) perdita di requisito di esercizio di un'attività ricettiva ammissibile ai sensi del bando da mantenere:
 - i. IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA O NON ALBERGHIERA GIÀ ESISTENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento

finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima.

- ii. IN CASO DI NUOVA STRUTTURA RICETTIVA: dalla richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima.

3. A fronte di rideterminazione dell'agevolazione e conseguente decadenza parziale, la restituzione degli importi già percepiti dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.

4. A fronte dell'intervenuta revoca o intervenuta decadenza totale, la eventuale restituzione degli importi già percepiti, dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza o revoca.

D.3 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.4 Monitoraggio dei risultati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Bandi Online, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo/unica soluzione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto. Si specifica che tali informazioni non saranno oggetto di valutazione.

3. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g, della L.R. 1/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

4. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- Indicatore di output: RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie);
- Indicatore di risultato: RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui sovvenzioni, strumenti finanziari).

D.5 Responsabile del Procedimento

1. Il responsabile del procedimento per la fase di concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, cambio titolarità agevolazione, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) è il dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

2. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione (erogazione dell'agevolazione, integrazione documentale relativa alla fase di istruttoria delle richieste di erogazione, adempimenti normativa aiuti, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti comprese le rideterminazioni, verifiche per il mantenimento dei requisiti oltre la chiusura del progetto, adempimenti relativi alla decadenza a seguito rendicontazione e atti conseguenti) è il dirigente pro-tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

D.6 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'allegato 1 "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi Online (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>

2. Per informazioni relative **alla fase di concessione**:

Ente	e-mail	telefono
REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02.6765.4908 dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì

Sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti entro le ore 12:00 del 22 giugno 2023.

3. Per informazioni relative **alla fase di erogazione**:

Ente	e-mail
REGIONE LOMBARDIA	turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it

4. Per le richieste di **assistenza tecnica** alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:

Ente	e-mail	telefono
ARIA S.p.A.	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8:00 alle 20:00. L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle 8:30 alle 17:00.

5. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012

n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere
DI COSA SI TRATTA	Promuovere i progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive non alberghiere aventi forma giuridica d'impresa.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 30.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto.</p> <p>Nel caso di applicazione del Regolamento De Minimis, l'agevolazione viene concessa ed erogata al 50% delle spese ammissibili, comunque, nel limite massimo di euro 200.000,00 a fronte di un investimento minimo di euro 80.000,00.</p> <p>Nel caso di applicazione del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", l'agevolazione viene concessa ed erogata al 50% delle spese ammissibili, comunque, nel limite massimo di euro 500.000,00 a fronte di un investimento minimo di euro 80.000,00.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Per i soggetti beneficiari costituiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30 settembre 2022 (fa fede la visura camerale), l'agevolazione è concessa nel rispetto del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi"; • dal 1° ottobre 2022 alla data di presentazione della domanda (fa fede la visura camerale), l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito Regolamento De Minimis).

PROCEDURA SELEZIONE	DI	La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a graduatoria".
DATA DI APERTURA		12:00 del 4 maggio 2023
DATA DI CHIUSURA		12:00 del 29 giugno 2023
COME PARTECIPARE		<p>La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi Online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it .</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo tramite il sistema Bandi Online come indicato nel bando.</p>
CONTATTI		<p>Per assistenza relativa alla fase di concessione, contattare il numero 02.6765.4908 dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì oppure la casella bandi.turismo@regione.lombardia.it.</p> <p>Per assistenza relativa alla fase di erogazione, contattare la casella turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it</p> <p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi Online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per questioni di ordine tecnico dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.</p>

6. La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo

in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”.

2. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

3. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al seguente ufficio competente

Direzione	Turismo, Marketing territoriale e Moda
U.O.	Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico
indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1
telefono	02.6765.4695
PEC	turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

4. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- a. la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- b. la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- c. le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

5. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.9 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a. **“Agevolazione”**: contributo concesso ed erogato ai sensi del presente bando;
- b. **“Bandi Online o Sistema informatico”**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
- c. **“DNSH”: acronimo di “Do No Significant Harm”** (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
- d. **Firma elettronica**: ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto Regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.
- e. **Fideiussione**: fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 100% del valore della quota parte di agevolazione concessa in anticipazione.
- f. **“PMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- g. **“Progetto”**: il progetto per il quale si richiede il contributo;
- h. **“Sede operativa”**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il progetto di cui all'articolo B.2 del presente bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute

per la realizzazione del progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando;

- i. **“Soggetto beneficiario”**: il soggetto destinatario dell’agevolazione concessa a valere del presente bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un progetto vengono ammesse ad agevolazione;
- j. **“Soggetto incaricato per l’assistenza tecnica”**: il soggetto individuato da Regione Lombardia ai fini dell’attività di supporto all’istruttoria delle fasi progettuali previste dall’incarico;
- k. **“Spesa effettivamente sostenuta”**: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (giustificativo di spesa) emesso nei confronti del soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato (giustificativo di pagamento) a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del soggetto beneficiario; per essere ammissibile, la spesa (sostenuta e giustificata da titolo di spesa) deve essere:

- i. riferita a un titolo di spesa emesso dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del progetto stabilito ai sensi dell’articolo B.2 (Progetti finanziabili);

- ii. quietanzata (giustificativo di pagamento) entro e non oltre i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga.

- l. **“Termine di realizzazione del progetto”**: la data di conclusione del progetto coincide con la data di emissione dell’ultima fattura in relazione alle attività previste dal progetto. qualora l’ultimo titolo di spesa coincida con il termine massimo di realizzazione del progetto, pari a 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di rendicontare entro 60 giorni dalla data dell’ultimo titolo di spesa medesimo, salvo proroga.

2. Ai fini dell’interpretazione del presente bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Apertura e chiusura dei termini per la	Apertura: ore 12:00 del 4 maggio 2023 Chiusura: ore 12:00 del 29 giugno	www.bandi.regione.lombardia.it

presentazione delle domande	2023	
Approvazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi	Entro 120 giorni dalla data di presentazione delle domande di partecipazione	
Accettazione dell'agevolazione e trasmissione della programmazione risorse	Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL	www.bandi.regione.lombardia.it
Durata dei progetti	18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 12 mesi	
Richiesta eventuale proroga di massimo 12 mesi	Entro 16 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL	www.bandi.regione.lombardia.it
Richiesta anticipo	Entro 270 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL	www.bandi.regione.lombardia.it
Presentazione della rendicontazione e richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo o in unica soluzione	Entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga	www.bandi.regione.lombardia.it

Verifica della rendicontazione delle spese ed erogazione del saldo/unica soluzione	Entro 90 giorni dalla acquisizione completa della documentazione	
--	--	--

D.12 Allegati

ALLEGATO 1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della procedura di erogazione di contributi al fine di promuovere gli investimenti per lo sviluppo competitivo delle strutture ricettive e per la progettazione di offerte innovative	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy.	Dati comuni: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo (residenza, email, PEC), IBAN, data e luogo di nascita, n. telefono, ID online dei titolari di ditte individuali; nome e cognome, n. di telefono ed email di eventuali

<p>anche in ottica di sostenibilità ambientale</p>	<p>Articolo 72, legge regionale n. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo"; DGR n. XI/7538/2022 che definisce i criteri attuativi della misura.</p>	<p>delegati delle persone giuridiche.</p>
--	--	---

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quale il Ministero delle imprese e del Made in Italy per il caricamento delle informazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, e del Regolamento (UE) 2021/1060, artt. 46,47,50 e allegato IX.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A. per la gestione della piattaforma informatica Bandi Online e del sistema di gestione documentale EDMA;
- Finlombarda S.p.A. per l'attività di assistenza tecnica alla misura.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione della domanda fino al quinto anno a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento in ottemperanza all'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto

previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 2 Firma Digitale o Elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25, 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti

prodotti.

ALLEGATO 3 Istruzioni antimafia

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000,00 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).
- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
 - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.
- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
- Fino al 31 dicembre 2021, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).
- Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche socia-le) ricorre quando una determinata attività sia condotta:

- a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
- b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
- c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	Titolare dell'impresa direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
	membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3.m familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	Legale rappresentante Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)

	<p>socio (in caso di società unipersonale)</p> <p>membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001;</p> <p>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</p>
Società semplice e in nome collettivo	<p>tutti i soci</p> <p>direttore tecnico (se previsto)</p> <p>membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</p>
Società in accomandita semplice	<p>soci accomandatari</p> <p>direttore tecnico (se previsto)</p> <p>membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</p>
Società estere con sede secondaria in Italia	<p>coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</p> <p>direttore tecnico (se previsto)</p> <p>membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</p>
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<p>Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa</p> <p>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</p>
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo)	<p>Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</p> <p>Direttore tecnico (se previsto)</p>

<p>e accomandita semplice)</p>	<p>membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</p>
<p>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</p>	<p>legale rappresentante componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)*** ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
<p>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi euro-pei di interesse economico</p>	<p>legale rappresentante eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) ** direttore tecnico (se previsto) imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)** membri del collegio sindacale (se previsti) *** familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
<p>Raggruppamenti temporanei di imprese</p>	<p>tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)**</p>

	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione anti-mafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indiretta-

Legenda:

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche in-diretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

ALLEGATO 4 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis in Bandi Online

Il legale rappresentante di un'impresa, il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: come individuare il beneficiario – il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'impresa unica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di un'impresa unica così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o generale).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa

potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per esercizio finanziario si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3(8) del Regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000,00 euro in de minimis nell'anno 2010.

All'impresa B sono stati concessi 20.000,00 euro in de minimis nell'anno 2010.

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B).

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000,00 euro. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000,00 euro.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000,00 euro.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (articolo 3(9) del Regolamento (UE) n. 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come un'operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

La seguente parte per la compilazione fornisce indicazioni utili ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo.

Sezione C: campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti de minimis.

Da Regolamento (UE) n. 1407/2013 (articolo 1, paragrafo 1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti de minimis godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000,00 euro, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000,00 euro.

Sezione D: condizioni per il cumulo

Se l'avviso/bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in de minimis.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000,00 euro) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000,00 euro). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000,00 euro.

Esempio 2: per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6.000,00 euro (500,00 euro al mese). Tuttavia, il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4.800,00 euro (corrispondente a 400,00 euro al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1.200,00 euro per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto previsto dall'avviso/bando, sotto forma di prestiti o garanzia.

Qualora l'aiuto de minimis possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile

ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

ALLEGATO 5 Applicazione dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di beneficiari "plurimi" nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972:

- Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- Società agricole (Allegato B art. 21 bis);
- Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);
- ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).

ALLEGATO 6 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva in Bandi Online

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC